

d)



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le Politiche per la Famiglia

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera e), e l'art. 1, comma 22, lettera d);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l'On.le dott.ssa Rosaria (detta Rosy) Bindi è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 2006, con il quale il Ministro senza portafoglio On.le dott.ssa Rosaria (detta Rosy) Bindi è stato delegato alle Politiche per la famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2006 e successive modificazioni, che, nelle more della istituzione, in attuazione del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, di una struttura dipartimentale, ha istituito, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 303; e dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, una struttura di missione denominata “Dipartimento per le politiche della famiglia”, posta alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche per la famiglia;

VISTO l'art. 1, commi 1250, 1251, 1252, 1254, 1255, 1256, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernenti la disciplina del “Fondo per le politiche della Famiglia”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2007, recante “Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 2008”;

TENUTO CONTO dell'intesa in merito alla ripartizione del Fondo delle politiche per la famiglia per l'anno 2007, sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 27 giugno 2007, ed in particolare delle modalità per la concessione dei finanziamenti per gli anni 2008 e 2009, relativi alla riorganizzazione dei consultori familiari, la qualificazione delle assistenti familiari e alla sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro;

RITENUTO di non discostarsi dall'impianto generale dell'intesa già ricordata e di procedere all'integrazione delle finalizzazioni di cui alla lettera c- bis), dell'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotta dalla legge finanziaria per il 2008;

DECRETA

Art. 1

Le risorse afferenti al Fondo per le politiche della Famiglia per l'anno 2008, ammontanti nel complesso a € 190.000.000, sono ripartite con il presente decreto fra i seguenti settori di intervento:

1. Interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale:

- a) risorse destinate al finanziamento dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia:
€3.000.000;
- b) risorse destinate al sostegno dell'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia:
€1.500.000;
- c) risorse destinate al sostegno delle adozioni internazionali ed al pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali:
€30.000.000;
- d) risorse destinate all'elaborazione, d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Piano nazionale per la famiglia:
€5.500.000;
- e) risorse destinate allo sviluppo di iniziative che diffondano e valorizzino i migliori progetti in materia di politiche familiari:

€5.000.000;

- f) risorse destinate al finanziamento delle iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'art 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed al decreto interministeriale in data 24 gennaio 2007, ivi incluse le risorse finanziarie già individuate dal decreto interministeriale in data 24 gennaio 2007, concernente la prima attuazione dell'art 1, comma 1256, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

€20.000.000;

- g) risorse destinate a finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti dei minori promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e al sostegno delle attività dello stesso:

€3.000.000

2. Interventi definiti con l'intesa in sede di Conferenza Unificata del 27 giugno 2007 (rep. Atti n. 51 C.U.), in conformità della disciplina stabilita dalla legge finanziaria, e con le modalità, i criteri specifici, le attività di monitoraggio e di assistenza tecnica previsti nella stessa intesa e alle condizioni di quella del 27 giugno 2007, richiamate in premessa, per un ammontare complessivo di €97.000.000, finalizzati a:

- h) proseguimento della riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzati a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie, con erogazione alle Regioni e Province autonome degli importi con le modalità individuate nell'intesa stessa;
- i) proseguimento della qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, con erogazione alle Regioni e Province autonome degli importi con le modalità individuate nell'intesa stessa;
- j) proseguimento della sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, con erogazione alle Regioni e Province autonome degli importi con le modalità individuate nell'intesa stessa.

3. Iniziative da realizzazione unitamente al Ministero della solidarietà sociale e della salute con una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 131, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona, per favorire la permanenza o il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio sanitarie per un ammontare complessivo di € 25.000.000.

Art. 2

1. Fatta eccezione per le ipotesi in cui. disposizioni legislative, ovvero disposizioni contenute nel presente decreto, subordinino l'utilizzazione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo per le politiche della Famiglia a concerti o ad intese con altre amministrazioni dello Stato o con le Regioni, nonché ad intese in sede di Conferenza Unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le strutture amministrative della Presidenza del Consiglio dei Ministri deputate al supporto dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro delle politiche per la famiglia sana autorizzate, nei limiti e per le finalità indicati all' art. 1, all'emanazione di provvedimenti amministrativi che comportino l'impegno delle risorse finanziarie allocate al capitolo n. 858 - C.D.R. n. 15 - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2008, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 22 gennaio 2008

f.to Rosy Bindi

Registrato alla Corte dei Conti

il 4 febbraio 2008

Reg. 1 Foglio n. 307